

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6232 del 30/10/2025
Oggetto	PROCEDIMENTO FC25T0039 - L.R. 7/2004. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA DEMANIALE AD USO STRADE E OPERE DI CANTIERE IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME RUBICONE NEI COMUNI DI RONCOFREDDO (FC) E SOGLIANO AL RUBICONE (FC) - RICHIEDENTE: PROVINCIA DI FORLÌ- CESENA
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6481 del 30/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno trenta OTTOBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA DEMANIALE AD USO STRADE E OPERE DI CANTIERE IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME RUBICONE NEI COMUNI DI RONCOFREDDO (FC) E SOGLIANO AL RUBICONE (FC) - RICHIEDENTE: PROVINCIA DI FORLI'-CESENA - PROCEDIMENTO FC25T0039

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”, successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;

- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 29 del 19/03/2025 con la quale è stato conferito ad interim l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena nei confronti del Dott. Stefano Renato de Donato;
- la determinazione. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota PG/2025/100923 del 04/06/2025 del Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

VISTA l'istanza pervenuta, completa di allegati tecnici, il 24/07/2025 acquisita da Arpae al protocollo n. PG/2025/135107 del 28/07/2025, e successive integrazioni pervenute in data 17/09/2025 e acquisite al PG/2025/164607, con cui il rappresentante titolato alla firma degli atti della Provincia di Forlì-Cesena (C.F. 80001550401) con sede legale in Comune di Forlì (FC), ha richiesto la concessione per l'occupazione temporanea (12 mesi) di area demaniale in sponda sinistra del Fiume Rubicone per la realizzazione di n. 2 strade di cantiere e opere di cantierizzazione utili ai lavori dell'intervento denominato "SP 85 FONDOVALLE RUBICONE - INTERVENTO DI RIPRISTINO DEI DISSESTI DI MODESTA ENTITA' E RIPRISTINO DEI PIANI VIABILI - CUP: G67H24000470001", sulla SP 85

“Rubicone” al km 9+150 e al km 10+800, in Comune di Roncofreddo (FC) e di Sogliano al Rubicone (FC), aree rispettivamente identificate al Foglio 42 fronte mappali 229-175 del Comune di Roncofreddo (FC) (SP 85 Km 9+150: n 1 strada di cantiere costituita da tratti utilizzati per passaggio con cingolati m 50) e Foglio 5 fronte mappali 265-153-28 del Comune di Sogliano al Rubicone (SP 85 Km 10+800: n 1 strada di cantiere costituita da tratti utilizzati per passaggio con cingolati m 50 + Opere di cantierizzazione superfici modeste: n. 1 ponteggio ml 30) - codice procedimento FC25T0039;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 235 del 10/09/2025 e che nei 10 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che la Provincia di Forlì-Cesena, con nota acquisita da Arpae al PG/2025/164607 del 17/09/2025, ha confermato che *la documentazione progettuale a corredo della istanza di concessione di aree del demanio idrico trasmessa, corrisponde a quanto sottoposto in sede di conferenza dei servizi del 21/05/2025 e che pertanto i Nulla osta idraulico e/o Autorizzazione idraulica acquisiti in tale sede, e successivamente allegati alle rispettive istanze, si riferiscono allo stesso progetto;*
- che l'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 13/10/2025, trasmessa e registrata in pari data al protocollo Arpae PG/2025/180835 ha confermato, per quanto di competenza e ai sensi dell'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13, quanto rilasciato a seguito della Conferenza di Servizi di cui sopra con il NULLA OSTA IDRAULICO e AUTORIZZAZIONE IDRAULICA prot n. 03/06/2025.0038827.U trasmesso anche al protocollo Arpae PG/2025/100773 del 04/06/2025, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR n. 1174 del 10/07/2023;

PRECISATO:

- che per la presente concessione non è necessario acquisire “comunicazione e/o informativa antimafia” ai sensi dell’art. 83 comma 1 del codice antimafia D.Lgs. n 159/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l’esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2025/187431 del 22/10/2025;
2. ha presentato l’attestazione del versamento dell’importo di € 75,00 eseguito in data 11/07/2025, quale contributo forfettario alle spese d’istruttoria, ai sensi dell’art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
3. è esentato dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 29/06/2009 n. 913 e D.G.R. 17.02.2014 n. 173 in cui è prevista l’esenzione agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell’art. 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
4. è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell’articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta dalla data di adozione del presente atto **fino al 31/12/2026. La durata comprende anche la successiva dismissione delle strade. Dovrà essere quindi comunicata ad Arpa e all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile la data di fine lavori con attestazione dell’avvenuto ripristino dei luoghi;**

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell’Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l’insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l’insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi

dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla Provincia di Forlì-Cesena (C.F. 80001550401) con sede legale in Comune di Forlì (FC), la concessione per l'occupazione temporanea di aree demaniali in sponda sinistra del Fiume Rubicone per la realizzazione di n. 2 strade di cantiere e opere di cantierizzazione sulla SP 85 "Rubicone" al km 9+150 e al km 10+800, in Comune di Roncofreddo (FC) e di Sogliano al Rubicone (FC), aree rispettivamente identificate al Foglio 42 fronte mappali 229-175 del Comune di Roncofreddo (FC) (SP 85 Km 9+150: n 1 strada di cantiere costituita da tratti utilizzati per passaggio con cingolati m 50) e Foglio 5 fronte mappali 265-153-28 del Comune di Sogliano al Rubicone (SP 85 Km 10+800: n 1 strada di cantiere costituita da tratti utilizzati per passaggio con cingolati m 50 + Opere di cantierizzazione superfici modeste: n. 1 ponteggio ml 30) - codice pratica **FC25T0039**;
2. di rilasciare la concessione richiesta dalla data di adozione del presente atto fino al **31/12/2026**.
La durata comprende anche la successiva dismissione delle strade. Dovrà essere quindi comunicata ad Arpa e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile la data di fine lavori con attestazione dell'avvenuto ripristino dei luoghi;
3. di stabilire in 24 mesi la durata dell'autorizzazione idraulica finalizzata alla realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione;
4. di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
5. di dare atto che le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;

6. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
7. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico e Autorizzazione Idraulica Prot. 03/06/2025.0038827.U, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 03/06/2025, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2025/100773 del 04/06/2025 e confermato con nota trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2025/180835 del 13/10/2025;
8. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
10. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
11. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
12. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
13. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata

Dott.ssa Elena Montepaone

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione temporanea di aree demaniali intestata a Provincia di Forlì-Cesena (C.F. 80001550401) con sede legale in Comune di Forlì (FC) - procedimento **FC25T0039**;

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione temporanea di aree demaniali in sponda sinistra del Fiume Rubicone per la realizzazione di n. 2 strade di cantiere e opere di cantierizzazione sulla SP 85 "Rubicone" al km 9+150 e al km 10+800, in Comune di Roncofreddo (FC) e di Sogliano al Rubicone (FC), aree rispettivamente identificate al Foglio 42 fronte mappali 229-175 del Comune di Roncofreddo (FC) (SP 85 Km 9+150: n 1 strada di cantiere costituita da tratti utilizzati per passaggio con cingolati m 50) e Foglio 5 fronte mappali 265-153-28 del Comune di Sogliano al Rubicone (SP 85 Km 10+800: n 1 strada di cantiere costituita da tratti utilizzati per passaggio con cingolati m 50 + Opere di cantierizzazione superfici modeste: n. 1 ponteggio ml 30);

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al **31/12/2026**. La durata comprende anche la successiva dismissione delle strade. Dovrà essere quindi comunicata ad Arpae e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile la data di fine lavori con attestazione dell'avvenuto ripristino dei luoghi;

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

Il Concessionario è esentato per la tipologia d'uso dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4,

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità al progetto approvato;
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto

dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

4. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
5. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
6. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area

demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

8. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
9. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con NULLA OSTA IDRAULICO e AUTORIZZAZIONE IDRAULICA Prot. 03/06/2025.0038827.U del 03/06/2025, confermate con nota regionale Prot. 73924 del 13/10/2025, di seguito ed integralmente riportate:

"Omissis ..

SI RILASCIA

esclusivamente dal punto di vista idraulico ed indipendentemente da altre autorizzazioni richieste dalla normativa vigente e fatti salvi i diritti di terzi:

NULLA-OSTA IDRAULICO

quale atto endoprocedimentale nella procedura di rilascio della concessione demaniale ex L.R.7/2004 e s.m.i. in capo ad Arpae ex L.R. 13/2015, finalizzata alla realizzazione dei seguenti

interventi di ripristino dei dissesti e dei piani viabili, del comprensorio Forlivese e Cesenate:

(omissis)

4) SP 85 km 10+800 FONDOVALLE RUBICONE (CUP: G67H24000470001)

AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

ai sensi del R.D. 523/1904 finalizzata alla realizzazione dei seguenti interventi di ripristino dei dissesti e dei piani viabili, del comprensorio Forlivese e Cesenate:

(omissis)

4) SP 85 km 10+800 FONDOVALLE RUBICONE (CUP: G67H24000470001)

5) SP 85 km 9+150 FONDOVALLE RUBICONE (CUP: G67H24000470001)

secondo quanto dichiarato, descritto, rappresentato e sottoscritto negli elaborati tecnici allegati all'istanza, inviata insieme alla richiesta di nulla osta da parte della Provincia di Forlì-Cesena.

La presente autorizzazione idraulica è rilasciata in coerenza con il Piano Stralcio per il rischio idrogeologico (Variante PAI – PGRA approvata con DGR 2112/2016):

Il Nulla Osta Idraulico e l'Autorizzazione Idraulica sono subordinati all'osservanza delle sottoelencate Prescrizioni e Condizioni Generali:

PRESCRIZIONI RELATIVE A INTERVENTI DI CUI AI PUNTI 2, 4 e 5

- 1. la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 2. la durata della presente autorizzazione idraulica è pari a 24 mesi dalla data di conclusione della C.S.D. in oggetto;*
- 3. Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti all'istanza; quindi, il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate;*
- 4. Dovrà essere nominato un tecnico abilitato che assuma il ruolo di Direttore dei Lavori, che,*

all'ultimazione dei lavori, produca una dichiarazione di regolare esecuzione e idoneità tecnica delle opere, ovvero un certificato di collaudo, a firma propria e di un tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere al progetto depositato, nonché alla normativa tecnica vigente e alle buone regole dell'arte. Qualora, non fossero state prodotte documentazioni alcune di varianti alle opere da eseguire e/o non fosse stata presentata dichiarazione di regolare esecuzione e idoneità tecnica delle opere, ovvero un certificato di collaudo, lo scrivente Ufficio Territoriale riterrà le opere realizzate conformi e corrispondenti alla documentazione tecnica prodotta in fase di istanza e/o di eventuale variante;

5. L'area oggetto di cantiere dovrà essere interclusa al pubblico passaggio durante la totalità delle operazioni, mediante utilizzo di recinzioni anti-scavalco;

6. I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze, ma redistribuito e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'Ufficio Territoriale. I limi sabbiosi depositati dalle piene di cui nell'intervento proposto è previsto l'allontanamento dovranno essere gestiti secondo normativa vigente in materia di terre da scavo previa analisi. È proibito gettare o abbandonare nel corso d'acqua rifiuti o materiali e/o prodotti;

7. L'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dei lavori dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari;

8. L'accesso all'alveo per l'esecuzione di quanto ammesso è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito nei restanti tratti fluviali;

9. La durata dei lavori in alveo dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario alla loro esecuzione e dovranno essere adottate le misure e le cautele atte a minimizzare i disturbi derivanti dall'interferenza con le attività di cantiere;

10. Il soggetto destinatario della presente autorizzazione dovrà comunicare con un preavviso di

almeno cinque giorni le date di inizio e fine dei lavori allo scrivente Ufficio Territoriale Forlì-Cesena a mezzo di posta elettronica all'indirizzo stpc.forlicesena@postacert.regione.emiliaromagna.

it; prima dell'inizio dei lavori dovrà essere comunicato il nominativo del tecnico incaricato della direzione lavori con i relativi recapiti (telefono, cellulare, e-mail);

11. In nessun caso potranno essere apportati cambiamenti, modifiche e/o manomissioni seppur occasionali e temporanei, ai corpi arginali presenti e loro raccordi nella loro interezza;

12. Ogni modifica piano altimetrica e/o intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'UT Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;

13. In caso di necessità, per interventi urgenti di ripristino, riparazione e/o sistemazione post piena, il richiedente è tenuto a dare, all'UT Sicurezza Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE), preventiva comunicazione scritta;

14. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;

15. L'area demaniale occupata dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da materie plastiche, detriti e/o rifiuti di qualsiasi genere. In nessun caso è consentito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali di

lavorazione. Il materiale di risulta delle lavorazioni, le ramaglie, i materiali di scarto derivanti dalle lavorazioni effettuate, nonché eventuali materiali di rifiuto che dovessero essere rinvenuti, dovranno essere rimossi dalle aree di pertinenza fluviale e collocati in discarica o smaltiti secondo la normativa vigente, così da garantire il libero deflusso delle acque;

16. L'alveo non potrà essere utilizzato per la realizzazione di baracche e manufatti anche a carattere precario e provvisorio né recintata in forma permanente, oltre alle opere di cantierizzazione;

17. È vietato l'utilizzo di prodotti chimici per le concimazioni, per gli eventuali trattamenti antiparassitari e diserbanti in genere;

18. Dovrà essere previsto, inoltre, un servizio di reperibilità H 24 di un operatore con idoneo mezzo meccanico per eventuali interventi di emergenza per tutta la durata delle lavorazioni; il recapito telefonico di reperibilità dovrà essere comunicato a questo Ufficio prima dell'inizio dei lavori;

19. È obbligatoria la rigorosa osservanza delle norme vigenti per la tutela delle acque da inquinamento;

20. Tutti quei fenomeni pregiudizievoli per l'efficienza idraulica e gli eventuali danneggiamenti in genere che si dovessero verificare nel corso d'acqua oggetto dell'intervento e causati, anche indirettamente, dalle varie fasi di realizzazione delle opere, saranno interamente ed esclusivamente a carico della Ditta richiedente che, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, dovrà provvedere al ripristino o risarcimento;

21. La manutenzione ordinaria e/o interventi straordinari alle opere, nonché del tratto di fiume interessato dagli interventi si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE), concernente i soli lavori necessari a mantenere efficiente, funzionale e in sicurezza generale le opere e relative pertinenze, secondo le modalità, in ogni fase sia operativa che a regime, nei

termini stabiliti e fissati dal presente atto. Con particolare riguardo alla funzionalità della sezione idraulica del corso d'acqua mediante la pulizia delle aree che dovranno essere sgombre da sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione e/o materiale, sedimenti e occlusioni, tronchi, ramaglie che eventualmente si dovessero fermare a seguito di ogni piena del corso d'acqua, che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque. Il loro smaltimento dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente in ambiti comunque esterni al Demanio Idraulico;

22. Durante l'esecuzione dei lavori, spetta al richiedente adottare tutte le misure idonee alla sicurezza idraulica, conseguente alla presenza di mezzi o materiali in ambito fluviale, in particolare nel caso di eventi di piena del corso d'acqua o comunque a seguito di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna/Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione civile dell'Allerta idrogeologica-idraulica; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone A – B e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;

23. Resta facoltà di questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione, finalizzati all'ottimale gestione idraulica, di cui dovesse insorgere la necessità. Allo stesso modo nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento debba essere oggetto di ulteriori lavori di sistemazione idraulica potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e priva di qualunque materiale o manufatto;

24. Il richiedente dovrà dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena, della data di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio, delle possibili

turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente; durante la manutenzione e la pulizia ordinaria dell'area oggetto di istanza, ai fini della salvaguardia del patrimonio ittico, i richiedenti autorizzati dovranno attenersi alla raccomandazione di operare nel modo meno invasivo possibile in modo tale da non creare danno agli habitat acquatici circostanti, richiedendo, se del caso, agli uffici preposti le indicazioni operative del caso, come previsto ai sensi e per effetto della L.R. 11/2012;

25. al passaggio di ogni evento di piena significativo, il concessionario dovrà verificare lo stato di efficienza delle opere al fine di ripristinare le possibili erosioni che si dovessero riscontrare e comunque anche in assenza di fenomeni di piena resta a carico del richiedente la manutenzione dell'alveo a monte e a valle del manufatto per un tratto complessivo di almeno 30 metri, che potranno essere realizzati previa comunicazione all'Ufficio Territoriale STPC ed ARPAE;

26. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati a terzi nell'esercizio delle lavorazioni;

27. Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'area demaniale (posta nel tratto d'alveo a monte e valle dell'attraversamento, per una lunghezza almeno pari a 50 metri), meglio definiti come "I tagli della vegetazione arborea presente lungo i corsi d'acqua e le casse di espansione e di laminazione possono interessare: alvei, golene, sponde e argini, comprensivi delle sommità, delle scarpate interne ed esterne, delle banche e della fascia di rispetto di 4 m dal piede delle scarpate interne ed esterne. I suddetti tagli devono interessare soprattutto le piante appartenenti alle specie alloctone e quelle morte, inclinate o instabili e devono essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo-autunnale ed invernale, escludendo, comunque, il periodo 15 marzo - 15 luglio, al fine di tutelare l'avifauna nidificante; sono, altresì, sempre ammessi gli interventi urgenti o di somma urgenza necessari per motivi di sicurezza e di pubblica

incolumità”, (DGR n. 338 del 26/02/2024 – che modifica la DGR n. 3939/1994 e la DGR n. 1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all’avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta dall’UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e dall’amministrazione concedente (ARPAE);

28. È in capo al richiedente la predisposizione e l’attuazione di un piano di uso e manutenzione che verifichi le condizioni di fruibilità delle aree e sicurezza strutturale con particolare riferimento alla stabilità delle opere, rispetto alle azioni della piena su sponde, impalcato, pile, spalle e fondazioni, inclusi eventuali fenomeni di erosione e scalzamento di queste ultime;

29. Dovrà essere predisposto un monitoraggio continuo delle condizioni del corso d’acqua per poter predisporre le adeguate contromisure in caso di innalzamento del livello idrometrico;

30. La realizzazione del cantiere dovrà rispettare tutte le previste normative di settore, con particolare riguardo alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei cantieri e sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), ovvero ogni danno che si causasse a cose e/o a persone per il mancato rispetto della normativa vigente e delle buone pratiche di cautela relativi alle caratteristiche dei luoghi è da imputarsi al concessionario.

CONDIZIONI GENERALI

1. L’Ufficio Territoriale Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell’alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali;

2. Il Richiedente è consapevole che l’area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l’uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l’uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche

mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica, previa consultazione dei Bollettini di vigilanza/allerta nel sito "Allerta Meteo Emilia Romagna"

<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/allerte-e-bollettini>;

3. Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare, nel caso di eventi di piena del corso d'acqua o comunque a seguito di emissione dell'Allerta meteo-idrogeologica-idraulica da parte di ARPAE Emilia-Romagna/ Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il richiedente è tenuto alla conoscenza e presa visione di tale documento, reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dal livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone A – B e dovranno essere mantenute operative almeno per tutto il periodo di validità della suddetta allerta e comunque finché permangono le condizioni di criticità;

4. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena;

5. È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione agli interventi di che trattasi;

6. Il presente atto non costituisce in alcun modo, per i manufatti presenti su area del demanio idrico un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento dei manufatti, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione

senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Ufficio;

7. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente;

...omissis"

Articolo 7

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 8

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. la subconcessione a terzi.

Articolo 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga

diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.